



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

## SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

### REGISTRO GENERALE N. 645 del 21/06/2024

Determina del Responsabile N. 43 del 21/06/2024

PROPOSTA N. 749 del 21/06/2024

**OGGETTO:** Comune di Castel di Lama.

Verifica di Assog. a VAS art. 12 DLgs 152/06 forma semplificata  
Linee Guida Regionali DGR 1647/19  
Variante al P.A. Sambuco Comparto SA 1f e 1g.

### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152/06;

**Visto** il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

**Vista** la L.R. n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art.5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS ;

**Vista** la nota del Comune di Castel di Lama a firma del Sindaco, prot. n. 3782 del 07.03.2024, agli atti con prot. n. 5045 in stessa data, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

**Ritenuto** pertanto che il ruolo di autorità competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama con nota prot. n. 6275 del 16.04.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 8561 del 24.04.2024, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per la "Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l." e la nota trasmessa, a seguito alla nota provinciale prot. n. 9319 del 06.05.2024, con prot. n. 7268 del 07.05.2024, agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 9623 del 09.05.2024 relativa al pagamento del contributo istruttorio;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 19.06.2024, di seguito integralmente trascritto:

''''''''''

Con prot. n. 6275 del 16.04.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 8561 del 24.04.2024 e nota prot. n. 7268 del 07.05.2024, agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 9623 del 09.05.2024, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente P.R.G., approvato con Delibera di C.P. n. 123 del 04.08.2000, modificato ed aggiornato con successive varianti, relativa alla *"Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l."*, indicando altresì il link nel quale ha reso disponibile la documentazione comprensiva del rapporto preliminare di screening semplificato e del modulo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. n. 9862 del 10.05.2024 lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale è disponibile la documentazione comprensiva del rapporto preliminare di screening semplificato e del modulo.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**Il Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale**, con nota prot. n. 11490 del 31.05.2024, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla V.A.S. della *"Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1F e 1G in via Baiocchi"* di che trattasi, con la seguente prescrizione:

*"E' vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010)."*

La **Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno**, la **AST Marche Ascoli Piceno**; **AATO 5 Marche Sud**, la **CIIP Poliservizi** non hanno espresso alcun parere in merito.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Dalla Relazione trasmessa si rileva che il Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi ed il relativo schema di convenzione è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25 Gennaio 2008.

Il suddetto piano ha usufruito delle varie proroghe previste dalla Legge n. 98 del 09.08.2013, dal Decreto Legge n. 21 del 21.03.2022 e dalla Legge 51/2022, ma ad oggi la convenzione è scaduta, pertanto risulta necessario riadottate il Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g al fine di ultimare le opere di urbanizzazione ed i n. 4 lotti rimasti inedificati rispetto agli n. 8 lotti previsti.

Si precisa inoltre nella stessa relazione che rispetto alla Variante di lottizzazione del 18.04.2009 con la presente procedura viene proposta una modifica riguardante la via di piano (via Baiocchi) sulla quale vengono previsti ulteriori parcheggi sul lato sinistro della carreggiata, con conseguente restringimento della stessa; con aumento delle aree destinate a standard pubblici, pur rimanendo invariate le superfici territoriali, la capacità edificatoria e le obbligazioni a carico del soggetto attuatore.

Lo stato legittimato con il PdC 27/2009 – Variante del 18.04.2019 prevedeva una superficie territoriale pari a mq 20.300 di cui mq 10.000 destinati alle residenze, il resto - mq 10.300 - maggiore del 50% della St, da cedere al Comune, con le seguenti destinazioni:

Verde pubblico	mq 5.530
Parcheggi ed extra standard	mq 1.950
Viabilità ...	mq 2.820
<b>Totale</b>	<b>mq 10.300</b>

Con la presente variante la superficie territoriale e l'area destinata alle residenze rimane invariata, mentre le aree da cedere al comune sono, come di seguito, diversamente distribuite:

Verde pubblico	mq 5.736,58
Parcheggi (P1 P2 P3 P4) ed extra standard	mq 1.852
Parcheggi (via Baiocchi - variante)	mq 440
Viabilità	mq 2.234
<b>Totale</b>	<b>mq 10.262,58</b>

Le aree da cedere al Comune risultano comunque sempre superiori al 50% della Superficie territoriale del comparto.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- *non determina incremento del carico urbanistico;*
- *non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;*
- *non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d'Incidenza;*
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona B - Tessuto prevalentemente residenziale Tipo "A" disciplinata dall'art. 47 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- l'intervento è conforme al P.R.G. vigente;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con una zona a rischio moderato del P.A.I.;
- non è pertinente al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n.152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- comporta modifiche alla viabilità esistente: viabilità comunale;
- non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Castel di Lama non dispone di un Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione *"Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l."*, in Variante al vigente P.R.G..

Come specificato nella Relazione trasmessa la variante riguarda un aumento degli standard pubblici (mq 400 di parcheggi) ubicati lungo Via Baiocchi con un conseguente restringimento della carreggiata, rimanendo invariate le superfici territoriali, la capacità edificatoria e le obbligazioni a carico del soggetto attuatore.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

## **SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della Variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006).

Nel Rapporto preliminare presentato viene evidenziato che *"La variante coinvolge direttamente le risorse finanziarie a carico del soggetto attuatore, necessarie per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nei modi previsti dalle vigenti normative."*

## **VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

Come indicato nella verifica di assoggettabilità la variante non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente trattandosi esclusivamente di un aumento degli standard urbanistici all'interno del perimetro del Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g esistente, con conseguente diminuzione della superficie destinata alla viabilità rimanendo invariata la capacità edificatoria del Comparto.

## **AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Nella verifica di assoggettabilità presentata si specifica che la variante non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente trattandosi esclusivamente di un aumento degli standard urbanistici all'interno del perimetro del Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g esistente, con aumento delle superfici destinate a standard pubblico e conseguente diminuzione della superficie destinata alla viabilità.

## **VERIFICA DI PERTINENZA**

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata nella Sezione 2 *"Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare dei seguenti elementi"*:

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *Carattere cumulativo degli impatti;*
- *Natura transfrontaliera degli impatti;*
- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente;*
- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti;*

- *Dimensione delle aree interessate;*
- *Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbe essere interessata;*
- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Tutti gli elementi analizzati risultano non pertinenti rispetto alla variante proposta ad eccezione del secondo (Carattere cumulativo degli impatti) per il quale viene comunque specificato che “*Non si rilevano alterazioni tra i due interventi, ovvero tra quello di progetto e quello di variante.*”

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare dall'individuazione dei possibili effetti ambientali descritti nella Sezione 2 “*Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate*” del rapporto preliminare semplificato, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla “*Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l.*”.

Per quanto sopra riportato ed alla luce delle analisi effettuate si rileva che l'intervento progettuale non produce alcun effetto negativo sull'ambiente e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., la “*Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l.*”, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., si invita il Comune a verificare e rettificare l'incogruenza relativa alla quantità di aree destinate al verde pubblico, che nella “*Relazione in merito alla assoggettabilità a procedura di VAS in forma semplificata*” risultano essere pari a mq 5.736,58 e nella Tav. n.1 - Zonizzazione Variante di mq 5.650.

\*\*\*\*\*

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L. n. 241/90;

## **D E T E R M I N A**

- A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., la “*Variante planimetrica zonizzazione al Piano Attuativo Sambuco Comparto SA 1f e 1g in via Baiocchi – Ditta Impresa Tempera Gaspare s.r.l.*”, in variante al P.R.G. del Comune di Castel di Lama, con le seguenti prescrizioni:

- la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., si invita il Comune a verificare e rettificare l'incoguenza relativa alla quantità di aree destinate al verde pubblico, che nella "*Relazione in merito alla assoggettabilità a procedura di VAS in forma semplificata*" risultano essere pari a mq 5.736,58 e nella Tav. n.1 - Zonizzazione Variante di mq 5.650;

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale  
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(Dott. Arch. Francesco Barra)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 21/06/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione

IL DIRIGENTE

BARRA FRANCESCO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 645 del 21/06/2024